

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1673-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 8^a Commissione permanente (Agricoltura e alimentazione) del Senato della Repubblica nella seduta dell'8 novembre 1961

modificato dalla 11^a Commissione permanente (Agricoltura e foreste) della Camera dei deputati nella seduta del 7 dicembre 1961 (V. Stampato n. 3403)

d'iniziativa del senatore JANNUZZI

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 14 dicembre 1961

Determinazione dei prezzi delle sanse

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilirà il prezzo minimo delle sanse di olive prodotte nella campagna 1960-1961, sulla base dei criteri economici generali ai quali le parti si sono riferite nelle contrattazioni collettive e singole nell'ultimo quinquennio.

Tali prezzi saranno obbligatori per i contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge in tutti i casi in cui le parti non abbiano concordato il prezzo o questo sia di misura inferiore a quella che sarà determinata dal Comitato interministeriale prezzi.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Il Comitato interministeriale dei prezzi stabilisce annualmente, entro il 30 settembre, i criteri per la determinazione dei prezzi delle sanse vergini di oliva, in base alle loro caratteristiche di resa, acidità e umidità, nonché in base agli altri elementi di valutazione ritenuti necessari.

I Comitati provinciali dei prezzi fisseranno annualmente i prezzi minimi delle sanse secondo i criteri suddetti.

I prezzi così stabiliti sono inseriti di diritto nei contratti di acquisto delle sanse in sostituzione dei prezzi eventualmente inferiori fissati dalle parti.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 2.

Le disposizioni dell'articolo precedente saranno applicate anche nelle cinque campagne olearie successive al 1960-1961.

Il Comitato interministeriale dei prezzi stabilirà i prezzi minimi ivi previsti entro il 30 settembre di ciascun anno.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati).

Art. 2.

Per le sanse vergini di oliva prodotte nella campagna 1961-62 il Comitato interministeriale dei prezzi provvede alla fissazione dei criteri di cui al primo comma dell'articolo precedente entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Con le stesse norme di cui all'articolo 1 verranno stabiliti i prezzi minimi per le sanse vergini di oliva prodotte nella campagna 1960-61.

Il Comitato interministeriale dei prezzi provvede alla fissazione dei criteri di cui al primo comma dell'articolo 1 entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

I Comitati provinciali dei prezzi provvedono alla fissazione del prezzo minimo nei 30 giorni successivi.

Per i contratti di acquisto delle sanse prodotte nella campagna 1960-61, non ancora esauriti o non ancora definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 1.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.